

# COMUNE DI BERLINGO

## REGOLAMENTO PER L' APPLICAZIONE DEL CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 26/02/2014*

## Sommario

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Definizioni .....	4
Art. 2 – Oggetto del regolamento .....	4
Art. 3 - Principi di carattere generale .....	5
Art. 4 – Concessioni .....	6
Art. 5 – Soggetti .....	6
Art. 6 - Gestione del servizio.....	6
Art. 7 – Il funzionario responsabile.....	6
PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE .....	8
Art. 8 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione.....	8
Art. 9 – Domanda di occupazione .....	8
Art. 10 – Istruttoria .....	9
Art. 11 – Predisposizione dell’atto .....	9
Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione.....	10
Art. 13 – Rilascio della concessione .....	10
Art. 14 – Principali obblighi dell’occupante .....	11
Art. 15 – Registro delle occupazioni .....	11
Art. 16 – Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione .....	12
Art. 17 – Subentro nella concessione.....	12
Art. 18 – Proroga della concessione.....	13
Art. 19 – Occupazione d’ urgenza .....	13
PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE .....	15
Art. 20 – Oggetto del canone .....	15
Art. 21 – Durata delle occupazioni .....	15
Art. 22 – Occupazioni abusive .....	15
Art. 23 – Suddivisione del territorio .....	16
Art. 24 – Determinazione della misura della tariffa base.....	17
Art. 25 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione .....	17
Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone .....	17
Art. 27 – Particolari tipologie e criteri di determinazione .....	18
A. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere .....	18
B. Occupazioni con chioschi .....	18
C. Occupazioni da parte di pubblici esercizi e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari .....	18
D. Occupazione di strade con fioriere .....	18
E. Occupazioni di aree destinate a parcheggio di biciclette .....	18
F. Occupazioni con impalcature e cantieri, per l’esercizio dell’attività edilizia .....	19
G. Occupazione nei mercati settimanali, stagionali e fiere .....	19

H. Occupazioni per attività promozionali .....	19
I. Occupazioni per spettacoli viaggianti .....	19
L. Occupazioni effettuate da parte di aziende che erogano servizi pubblici .....	19
Art. 28 – Arrotondamento della superficie occupata.....	20
Art. 29 – Agevolazioni .....	20
Art. 30 – Esenzioni .....	20
Art. 31 – Modalità e termini per il pagamento del canone .....	21
Art. 32 – Rateizzazione.....	22
Art. 33 – Sanzioni .....	22
Art. 34 – Omesso, parziale o ritardato pagamento .....	22
Art. 35 – Accertamenti e rimborsi.....	22
Art. 36 – Termini di prescrizione .....	23
Art. 37 – Interesse moratori.....	23
Art. 38 – Riscossione coattiva .....	23
Art. 39 – Contenzioso.....	23
PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE FINALI .....	24
Art. 40 – Disciplina transitoria .....	24
Art. 41 - Tutela dei dati personali.....	24
Art. 42 - Termine per la conclusione dei procedimenti.....	24
Art. 43 - Rinvio dinamico .....	24
Art. 44 - Pubblicità del regolamento .....	24
Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	24
Art. 46 – Entrata in vigore del presente regolamento .....	25

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per “**occupazione**”: la disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come definiti alla lettera *c*), che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni, con conseguente sottrazione degli stessi ad un uso generale, da parte della collettività;
- b) “**occupazioni permanenti**”: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- c) Per “occupazioni temporanee”: sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- d) per “**concessione**”: il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati alla lettera *a*), e si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario, e si determina la misura del canone di occupazione del suolo pubblico;
- e) per “**suolo pubblico**” o “**spazio pubblico**”: le aree ed i relativi spazi, soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree allestite in mercati, anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- f) per “**concessionario**”: il titolare della concessione, ovvero il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, di cui alla lettera *b*), per effettuare legittimamente l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- g) per “**canone**”: l’importo che il concessionario, o l’occupante di fatto, deve pagare per la disponibilità, annua o giornaliera, dell’area o dello spazio pubblico, concessi od autorizzati.
- h) “**passo carrabile**”: manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;

### Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, lettera *c*), le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché le modalità di applicazione del canone (COSAP) per le occupazioni medesime.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi, sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati, anche attrezzati;

- occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti per la distribuzione carburanti;
  - occupazioni con impianti pubblicitari;
  - occupazioni realizzate da aziende che erogano servizi pubblici, con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- b) le tipologie di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura ed al beneficio economico che producono;
  - c) la classificazione di strade, aree e spazi pubblici, secondo la loro importanza, ai fini dell'applicazione del canone;
  - d) le agevolazioni speciali;
  - e) i criteri di determinazione del canone;
  - f) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
  - g) gli accertamenti e le sanzioni;
  - h) la disciplina transitoria.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

### **Art. 3 - Principi di carattere generale**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare, in qualsiasi modo, il suolo pubblico, nonché gli spazi sottostanti o soprastanti lo stesso, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti in materia.

2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per le quali è stato concesso, con le modalità e le condizioni previste dall'atto di concessione. Deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione, deve essere restituito al Comune libero da ogni struttura ed indenne, con integrale ripristino dello stato originario dei luoghi. In difetto si procederà d'ufficio, con ogni onere di spesa a totale carico del concessionario.

3. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione, anche planimetrica, se richiesto. In particolare, dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico - edilizi, di decoro della zona nella quale è ubicata l'area da occupare, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa, in materia commerciale e turistica. Particolari prescrizioni o specifiche regolamentazioni possono essere imposti per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il servizio comunale che rilascia la concessione può imporre, al titolare della concessione, specifiche prescrizioni, atte a tutelare l'ambiente e la particolarità dei luoghi.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salve le eccezioni di legge, a titolo

oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, sono previsti dal presente regolamento.

7. La domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata con le modalità e nei termini indicati all' art. 7.

8. Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile di eventuali danni cagionati a terzi, comunque connessi, correlati o dipendenti dalla concessione del suolo pubblico.

#### **Art. 4 - Concessioni**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione.

2. Le occupazioni, di cui al comma 1, consentono un'utilizzazione particolare dei predetti beni, come precisato nell'atto di concessione, alla quale consegue, correlativamente, una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi, da parte della collettività.

#### **Art. 5 - Soggetti**

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

2. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari, in solido tra di loro.

3. Se la concessione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro-tempore del condominio stesso, in qualità di rappresentante protempore dello stesso. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la propria nomina, entro e non oltre 15 (quindici) gg. da quando è avvenuta.

5. Il canone deve essere pagato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano, in tutto o in parte, dell'occupazione.

#### **Art. 6 - Gestione del servizio**

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito:

*a)* in forma diretta;

*b)* da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.

#### **Art. 7 - Il funzionario responsabile**

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
3. E' in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

## **PARTE SECONDA**

### **PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 8 – Procedimento per il rilascio degli atti di concessione**

1. I provvedimenti di concessione, che costituiscono il titolo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono subordinati all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, come disciplinato dal presente regolamento.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione di aree e spazi pubblici, sia nel sottosuolo che sul soprasuolo, nonché sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241; e successive modifiche ed integrazioni. Va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 9 – Domanda di occupazione**

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione di spazi ed aree pubbliche deve presentare domanda in bollo all' Ufficio preposto, il quale provvede, nell'ipotesi in cui vi siano soggetti contro interessati, a darne comunicazione agli stessi nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. La domanda, deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza od il domicilio legale, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax e l' indirizzo e-mail;
  - b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l' eventuale recapito telefonico, numero di fax e l' indirizzo e-mail;
  - c) nel caso di condomini: la domanda va sottoscritta dall'Amministratore, od in mancanza di questi, da tutti i condomini;
  - d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, sottostanti o soprastanti, la cui utilizzazione è oggetto di richiesta;
  - e) la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari); la data di inizio e fine dell'occupazione;
  - f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico richiesti;
  - g) la descrizione particolareggiata dell' eventuale opera da eseguire, corredata da specifico progetto, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
  - h) la planimetria, in scala non superiore all' 1:500, idonea ad evidenziare la superficie del suolo che si intende occupare;

- i) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi ed alle disposizioni previste dal presente regolamento e nell'atto della concessione, sospendendo il termine per la conclusione del procedimento;

3. Il Servizio competente, nel caso in cui sia necessario, può richiedere ulteriore documentazione, finalizzata al rilascio della concessione.

4. Le domande irregolarmente o insufficientemente documentate, non sanate entro il termine accordato all'istante per la regolarizzazione, saranno archiviate.

5. La comunicazione di archiviazione e la decisione adottata in merito alla domanda sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con pec, ove posseduta ed indicata dal richiedente della concessione.

## **Art. 10 – Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento attiva la fase istruttoria, provvedendo ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la domanda, e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, provvede ad inoltrare la domanda agli uffici competenti dell'amministrazione comunale, per acquisire gli eventuali pareri tecnici che si rendano necessari od opportuni.

3. Gli uffici comunali, ai quali viene inviata la suddetta documentazione, devono evidenziare, motivando in fatto ed in diritto, eventuali motivi che non permettono l'accoglimento dell'istanza.

4. E' sufficiente un solo parere negativo, affinché la domanda venga respinta.

5. Il responsabile del procedimento, qualora la domanda risulti incompleta, ovvero carente nella documentazione, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione della stessa, invia al richiedente apposita richiesta di integrazione, mediante pec o lettera raccomandata *brevi manu* o con avviso di ricevimento.

6. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi, dalla ricezione della richiesta, di cui al comma 5. In caso di archiviazione, qualora l'interessato intenda richiedere la stessa concessione od autorizzazione, deve presentare una nuova domanda, con pagamento dei relativi diritti istruttori.

7. La richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda, sospende il periodo entro il quale si deve concludere il procedimento amministrativo.

8. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione.

9. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza regolare e completa.

10. Possono essere istituiti diritti di istruttoria con deliberazione della Giunta Comunale

## **Art. 11 – Predisposizione dell'atto**

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri da parte dei competenti uffici, sarà emesso il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione dell'occupazione o di diniego della stessa.

## **Art. 12 – Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione**

1. Il provvedimento di concessione deve contenere i seguenti elementi, tutti essenziali:
  - a) i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - b) la misura esatta dell'occupazione (espressa in metri quadrati od in metri lineari);
  - c) l'ubicazione dell'occupazione;
  - d) la data di inizio e la data di fine dell'occupazione, e l'uso specifico al quale la stessa è destinata;
  - e) le condizioni, alle quali è subordinato il rilascio della concessione, comprese quelle prescritte a tutela dei diritti di terzi;
  - f) l'importo, i termini e le modalità di pagamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa, connessi all'occupazione;
  - g) la domanda o condizione nella quale si precisa che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti a terzi, comunque connessi o dipendenti dal rilascio della concessione;
  - h) l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione, a richiesta dei competenti organi di vigilanza e controllo.
2. La concessione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima rata, oppure della rata unica del relativo canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva qualora si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.
3. Il rilascio della concessione, che sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite pec, contenente le informazioni per effettuare il pagamento, non costituisce titolo per realizzare opere per le quali la normativa vigente preveda apposite autorizzazioni, concessioni, nulla osta o simili.

## **Art. 13 – Rilascio della concessione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio preposto versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - pagamento della rata unica del canone di occupazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
  - deposito cauzionale
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessata il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.
3. Nessuna occupazione di area pubblica può essere effettuata senza il rilascio di regolare atto di concessione e senza pagamento del relativo canone, ad eccezione delle occupazioni esenti da canone, per le quali è, peraltro, sempre richiesto l'atto di concessione.

4. Il concessionario è obbligato ad esibire, agli organi di vigilanza e controllo, l'atto di concessione.
5. Nel caso di occupazione con ponteggi edili o recinzioni, alle strutture utilizzate per l'occupazione, deve essere affissa copia della concessione, in luogo ben visibile. E' altresì obbligo del concessionario installare e/o modificare, a propria cura e spese, l'eventuale segnaletica stradale, verticale e/o orizzontale, prescritta dal Comando di Polizia Municipale.
6. Il canone decorre:
  - a) per le occupazioni temporanee, dalla data di occupazione indicata nella domanda di concessione, e fino alla scadenza indicata nella concessione stessa;
  - b) per le occupazioni permanenti dal 1° Gennaio al 31 Dicembre. Esse sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare, nella misura prevista per le singole tipologie, secondo la tariffa. Nel caso di concessioni rilasciate, per la prima annualità, in corso dell'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 Dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente in ragione del periodo, di effettiva occupazione.
6. Per le concessioni che scadono nel corso dell'anno il canone è comunque ridotto proporzionalmente, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

#### **Art. 14 – Principali obblighi dell'occupante**

1. L'occupante è obbligato a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, riguardanti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi concessi.
2. L'occupante è tenuto ad osservare tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia ed, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire, a proprie cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino l'assetto dell'area, eliminare eventuali danni derivati al suolo ed alle strutture preesistenti, nonché rimuovere eventuali materiali ivi depositati e lasciati. In mancanza, provvede il Comune, con addebito delle relative spese all'occupante;
  - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, e restituirlo integro e pulito, alla scadenza della concessione;
  - c) esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) rilevare il Comune indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, comunque connessi o dipendenti dall'occupazione;
  - e) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - f) pagare il canone e la cauzione, alle scadenze previste.

#### **Art. 15 – Registro delle occupazioni**

1. I provvedimenti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data di rilascio, con indicazione del nominativo del titolare della concessione e dell'importo dovuto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente tenuto aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare, con esattezza, la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si verifichi relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione od al titolare della concessione.

## **Art. 16 – Modifica, revoca, decadenza e rinuncia della concessione**

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile, da parte dell'Amministrazione Comunale, senza alcun obbligo di indennizzo, qualora sopravvengono motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza o di pubblica necessità.
2. Il canone liquidato in base ad una concessione, è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, salvi i casi di revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione stessa.
3. La modifica della concessione comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone, in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca dell'atto di concessione comporta anche lo sgombero ed il ripristino del bene occupato, nonché il pagamento dell'importo relativo ad eventuali danni arrecati al patrimonio comunale.
5. Nel provvedimento di revoca è assegnato, al concessionario, un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino del bene occupato, decorso il quale gli stessi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa di ogni spesa a carico del concessionario.
6. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
  - a) violazioni delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo e dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione);
  - b) violazioni di norme di legge o regolamento, in materia di occupazione di suolo pubblico;
  - c) violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione;
  - d) mancata effettuazione dei pagamenti, entro i termini previsti dal presente regolamento;
  - e) mancata occupazione dell'area pubblica concessa, senza alcun giustificato motivo, entro i 90 (novanta) gg successivi al rilascio della concessione permanente, oppure entro i 30 (trenta) gg successivi al rilascio della concessione stagionale o temporanea;
  - f) venir meno della titolarità dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione;
  - g) casi particolari di decadenza previsti da leggi di settore;
7. Il titolare può rinunciare alla concessione temporanea mediante comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
8. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente, con comunicazione scritta agli uffici competenti, entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica la cessazione anticipata. In assenza di comunicazione di rinuncia, rimane dovuto il canone stabilito.

## **Art. 17 – Subentro nella concessione**

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo o spazio pubblico, ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di vigenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione scritta, entro 30 (trenta) gg, all'ufficio competente, che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare la titolarità della concessione, previa formale istanza, in bollo, del nuovo concessionario.
3. Nella domanda del nuovo concessionario devono essere indicati gli estremi della concessione

rilasciata per l'attività rilevata, e la dichiarazione con la quale lo stesso si impegna a sottostare agli obblighi e prescrizioni, previsti dalla concessione nella cui titolarità si chiede di subentrare, compresa la scadenza.

4. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso del canone già versato.

5. Nel caso di omessa presentazione della domanda di voltura, la concessione decade.

6. In caso di morte del titolare della concessione, gli eredi subentrano nel godimento della concessione ma, entro un anno dalla data del decesso del titolare, devono inoltrare istanza di subentro all'ufficio competente, allegandovi copia della denuncia di successione. Ove nulla osti, si provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione in favore dell'erede e, in casi di più eredi, dell'erede concordemente designato.

### **Art. 18 – Proroga della concessione**

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiederne la proroga, con istanza in bollo, precisandone i motivi che la giustificano.

2. La domanda di proroga deve essere rivolta all'ufficio competente, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, se si tratta di occupazioni permanenti, e di 15 (quindici) giorni prima della scadenza, se si tratta di occupazioni temporanee.

3. Nel caso di occupazioni permanenti di durata annuale, il pagamento del canone costituisce prova del rinnovo della concessione, se accompagnato da autodichiarazione, da inviare all'ufficio competente, con la quale si attese che non è intervenuta alcuna modifica nella concessione stessa.

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende prorogare.

5. La proroga non può essere concessa se il concessionario non è in regola con il pagamento del canone.

### **Art. 19 – Occupazione d'urgenza**

1. Quando l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia resa necessaria per cause di forza maggiore o per motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili, di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose o persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima chiesto ed ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico, a mezzo fax o telegramma, entro i 3 (tre) giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione e deve, comunque, presentare domanda per ottenere il rilascio della concessione, previo pagamento dei diritti di urgenza.

3. L'ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni per l'occupazione d'urgenza e per il rilascio del provvedimento concessorio, adeguatamente motivato. Saranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza.

4. Nei casi di cui al comma 1, l'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagi o pericoli per gli utenti della strada, compresa un'adeguata segnaletica, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo, per l'interessato, di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, e di effettuare l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

6. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, da rispettare comunque.

## **PARTE TERZA**

### **DISCIPLINA DEL CANONE**

#### **Art. 20 – Oggetto del canone**

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate in strade, piazze, e mercati, e, comunque, su suolo demaniale comunale o su patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono comunali i tratti di strada attraversanti il centro abitato, individuato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Sono soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi cavi, condutture ed impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita, nei modi di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### **Art. 21 – Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con elementi di arredo urbano, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, è inferiore all'anno.
4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
5. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere revocate, sospese o modificate, come indicato nell'art. 17.
6. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, danno diritto alla riduzione od alla restituzione, proporzionale, del canone.
7. La concessione di occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra, per questo, alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio competente.

#### **Art. 22 – Occupazioni abusive**

1. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni accertate come realizzate senza concessione comunale, sono da ritenere abusive.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento.
3. Le occupazioni abusive permanenti, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare, con esattezza, la data di inizio dell'occupazione, saranno calcolate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.
4. Sono considerate abusive le occupazioni:
  - a) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;

- b) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o di autorizzazione;
- c) che si protraggono oltre il termine di scadenza, senza che siano intervenuti rinnovo o proroga della concessione ovvero, oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione o dell'autorizzazione;
- d) che sono realizzate come occupazioni di urgenza, in assenza dei relativi presupposti;
- e) mantenute in opera, malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza,
- f) attuate o mantenute in opera durante periodi in cui sia stata regolarmente dichiarata la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- g) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvi i casi di subingresso previsti dal presente regolamento;
- h) per le quali non è stato effettuato il pagamento del relativo canone, entro il termine previsto:

5. Ai soli fini dell'applicazione del canone, le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; diversamente si considerano occupazioni abusive temporanee.

6. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata con verbale redatto da pubblico ufficiale comporta, per il trasgressore, in conformità a quanto previsto dall' art. 63 del D.Lgs. 446/1997, l'obbligo di corrispondere:

- a) un'indennità, pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata, del 50% (cinquanta per cento),
- b) le sanzioni stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni.

7. In tutti i casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, con ordinanza dirigenziale notificata al trasgressore, ordina la rimozione di tutto ciò che occupa gli spazi pubblici e la rimessa in pristino dell'area occupata, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione di tutto ciò che si trova sull'area e la rimessa in pristino dell'area stessa, saranno effettuati d'ufficio, con conseguente addebito delle relative spese al trasgressore.

8. Il materiale rimosso sarà depositato in locali od aree idonee, con addebito sul trasgressore di tutte le spese di trasposto, custodia e magazzinaggio.

9. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi, per effetto dell'occupazione non autorizzata.

10. Il pagamento della sanzione e dei canoni dovuti, comunque, non sanano l'irregolarità dell'occupazione.

## **Art. 23 – Suddivisione del territorio**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria.

## **Art. 24 - Determinazione della misura della tariffa base**

1. La tariffa base è determinata dalla Giunta Comunale, considerando il valore economico della disponibilità delle aree, in relazione all'attività svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico, alle finalità d'uso, distinguendole tra commerciali e non commerciali, alle modalità di occupazione, alla classificazione del territorio di cui all'art. 23, nonché ai tempi ed ai vincoli di orario imposti.
2. Per le occupazioni temporanee, il canone si ottiene moltiplicando l'importo della tariffa base espresso in euro per i metri quadrati o lineari concessi e per il periodo di occupazione. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera.
3. La tariffa per occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura percentuale di 25% della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee ordinarie del suolo comunale.
4. Gli importi delle tariffe e dei diritti sono aggiornati annualmente dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

## **Art. 25 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione**

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 24 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente dalla Giunta Comunale per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1,00 e superiore a 3,00

## **Art. 26 - Criteri ordinari di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

### **A. OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art. 24 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 25. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

Il calcolo sarà quindi:

$$PTB \times CE \times MQ (ML) \times 365 = \text{tariffa base per le occupazioni permanenti}$$

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A);

### **B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 24 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'art. 25. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore al giorno, si applica comunque la tariffa giornaliera.

## **Art. 27 – Particolari tipologie e criteri di determinazione**

### **A. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo in genere**

1. Il rilascio delle concessioni è subordinato al rispetto delle norme previste nel presente regolamento.
2. Il numero complessivo delle utenze delle aziende di erogazione di pubblici servizi è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone. Deve essere denunciato dall'azienda interessata, al soggetto incaricato della riscossione, entro **il 30 aprile di ciascun anno.**
3. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento, ai fini del canone, è data dalla loro proiezione al suolo, in base alle dimensioni risultanti dall'atto di concessione.

### **B. Occupazioni con chioschi**

1. Per le occupazioni con chioschi, la superficie valutabile per la determinazione del canone è quella indicata nell'apposito provvedimento di concessione.

### **C. Occupazioni da parte di pubblici esercizi e da parte di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio di prodotti alimentari**

1. Per pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e per gli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, nei quali, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico - sanitarie, viene consentito il consumo immediato di prodotti acquistati, senza alcun servizio assistito di somministrazione, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, sia in modo permanente che temporaneo, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela degli esercizi stessi, purché venga lasciato libero non meno di ml. 1,50 di larghezza del marciapiede per il passaggio dei pedoni e carrozzelle in genere e previa verifica della compatibilità urbanistica - edilizia e paesaggistica.
2. L'occupazione della sede stradale può essere concessa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione.
3. L'occupazione con tavoli, sedie ed ombrelloni, sia del marciapiede che della strada, non deve eccedere la larghezza del fronte dell'esercizio stesso.

### **D. Occupazione di strade con fioriere**

1. E' consentita l'occupazione di strade, da parte di titolari di attività, con fioriere ornamentali, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata.

### **E. Occupazioni di aree destinate a parcheggio di biciclette**

1. E' consentita l'occupazione di strade, anche al di fuori delle aree a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, da parte di titolari di attività ricettive, al fine esclusivo di consentire il parcheggio di biciclette per la clientela, per una superficie massima di mq. 20,00, secondo quanto stabilito

dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

### **F. Occupazioni con impalcature e cantieri, per l'esercizio dell'attività edilizia**

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, aree per deposito attrezzature ad uso cantiere, e simili, finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale sul suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore, risultante dall'atto di concessione.

2. Le autorizzazioni relative a lavori realizzabili con concessione edilizia o SCIA, sono subordinate alla durata della validità dei relativi titoli abilitativi edilizi.

3. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizzi l'occupazione di suolo pubblico, esegue lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture ad altro, deve rispettare le norme stabilite dal D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

### **G. Occupazione nei mercati settimanali, stagionali e fiere**

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nei mercati settimanali, stagionali e fiere, la superficie computabile, ai fini del canone, è quella risultante dal titolo abilitativo commerciale, rilasciato ai singoli operatori, nel quale deve essere precisato la superficie utilizzabile nell'esercizio dell'attività, distinta per strutture di vendita, veicoli per trasporto merci, od altro.

### **H. Occupazioni per attività promozionali**

1. Le occupazioni per attività promozionali sono consentite previa autorizzazione della Giunta Municipale e, comunque, sempre rispettando le norme stabilite al D.Lgs. 285/1992.

2. La determinazione del canone è data dalla superficie complessivamente occupata, rapportata nella durata dell'occupazione.

### **I. Occupazioni per spettacoli viaggianti**

1. Per le occupazioni con attività di spettacolo viaggiante, la superficie computabile, ai fini del canone, è quella risultante dall'atto di concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. Per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

3. Per gli spettacoli viaggianti è prevista la riduzione del 50% del canone previsto dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

### **L. Occupazioni effettuate da parte di aziende che erogano servizi pubblici**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone dovuto per un anno è determinato forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge, in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 500,00 per anno solare.

3. L'importo della misura unitaria del canone, stabilito dalle norme di legge richiamate al comma

1, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 31 marzo di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 31 marzo di ciascun anno.

### **Art. 28 – Arrotondamento della superficie occupata**

1. Le superfici inferiori al metro quadrato o lineare, si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato o lineare superiore.

### **Art. 29 – Agevolazioni**

1. Il canone, come determinato dall'articolo 27 del presente regolamento, è ridotto del 50% per

- occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita;
- occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico.
- occupazioni temporanee realizzate nell'esercizio di attività di giochi e dello spettacolo viaggiante;
- occupazioni di fiere e mercati avente durata inferiore a 12 ore;
- occupazione di impalcature e cantieri di durata inferiore a 12 ore;
- occupazioni realizzate da parte di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

### **Art. 30 – Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- b. i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- c. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- d. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in

- concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - f. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - g. le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h. le occupazioni realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - i. la concessione di aree di impianti sportivi, anche scolastici, in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) o agli altri enti di promozione sportiva
  - j. le occupazioni previste nell'ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune o da Associazioni locali;
  - k. le occupazioni per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri enti; l'esenzione è concessa dalla Giunta mediante deliberazione di patrocinio.
  - l. occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per attività di propaganda;

### **Art. 31 – Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina prevista dal presente regolamento, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione e, comunque prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato ad anno solare ed il versamento deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. In caso di concessioni rilasciate per occupazioni che iniziano in corso dell'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto al momento di rilascio dell'atto di concessione.
4. Il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello del rilascio della concessione, deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 Marzo di ciascun anno.
5. . I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:
  - a) il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al comune;
  - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - c) il versamento tramite il sistema bancario;
6. Il pagamento del canone deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se pari o superiore a 50 centesimi.
7. L'importo minimo del canone di occupazione del suolo pubblico è fissato in € 12,00, nel caso

in cui l'importo effettivo sia inferiore a detta cifra.

### **Art. 32 – Rateizzazione**

1. Con motivata istanza il titolare della concessione può richiedere, per obiettive, momentanee difficoltà economiche, la dilazione di pagamento del canone.
2. La rateizzazione può essere concessa dal responsabile del servizio finanziario con proprio provvedimento;
3. Sulle somme il cui pagamento è differito o rateizzato, rispetto alla normale scadenza, si applicano gli interessi legali.

### **Art. 33 – Sanzioni**

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo, consegue l'applicazione delle sanzioni amministrative previste del Decreto Legislativo 267/2000 art. 7 bis e successive modifiche ed integrazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezione I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le occupazioni abusive sono sanzionate, a seguito di verbale di contestazione.
3. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione delle violazioni, la cessazione dell'abuso ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia di ciò che occupa abusivamente gli spazi pubblici, sono a carico del trasgressore.

### **Art. 34 – Omesso, parziale o ritardato pagamento**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del canone, l'ufficio deve notificare all'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui il canone si riferisce, la richiesta di pagamento contenente la liquidazione del canone. La liquidazione deve comprendere l'importo dovuto, gli interessi legali, calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento fino alla data della richiesta, e una maggiorazione per il ritardato pagamento pari al 20% dell'importo del canone ancora dovuto.
2. Qualora alla richiesta non segua l'effettivo pagamento entro 30 giorni, viene disposta la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il pagamento effettuato sia tardivo, si applica una penale pari al 10% dell'importo dovuto se il pagamento non è stato effettuato entro i 30 giorni successivi alla scadenza stessa; oltre tale termine la penale è pari al 20%.
4. Per tardivo pagamento si intende il pagamento effettuato oltre la scadenza indicata nell'atto di concessione od oltre le scadenze indicate dal presente regolamento.

### **Art. 35 – Accertamenti e rimborsi**

1. L'Ufficio competente controlla i versamenti effettuati, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione. Provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione scritta all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'Ufficio competente provvede, in caso di parziale, omesso o tardivo pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine prescritto negli avvisi stessi.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente, dandone comunicazione scritta all'interessato, con le modalità indicate ai precedenti commi.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di 3 (tre) anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non sarà effettuato il rimborso del canone qualora sia di ammontare annuo inferiore a complessivi € 6,00.

5. Le somme versate, e non dovute, saranno rimborsate entro 180 (centoottanta) giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione.

### **Art. 36 - Termini di prescrizione**

1. La richiesta di pagamento del canone non versato, delle sanzioni di cui agli articoli 33 e 34, degli interessi di cui all'articolo 35, deve essere effettuata entro il termine di 5 (cinque) anni, decorrenti dal mancato o parziale pagamento.

### **Art. 37 - Interesse moratori**

1. Sulle somme dovute per il canone, a seguito di accertamento di cui agli articoli 34 e 35, si applicano gli interessi legali.

### **Art. 38 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante il concessionario della riscossione.

### **Art. 39 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione di suolo pubblico, disciplinato dal presente regolamento, sono di competenza del giudice amministrativo.

2. Le controversie che riguardano l'applicazione del canone di concessione, sono riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

## **PARTE QUARTA**

### **NORME TRANSITORIE FINALI**

#### **Art. 40 – Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salvi casi di revoca e decadenza per contrasto con le presenti norme regolamentari.

#### **Art. 41 - Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

#### **Art. 42 - Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla domanda
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del canone .....	30
2	Richiesta integrazione domanda	20
3	Regolarizzazione della domanda	20
4	Rilascio autorizzazione e determinazione del canone	40
5	Rimborso o sgravio di quote indebite e inesigibili	180
6	Emissione ruoli ordinari e coattivi	180

#### **Art. 43 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata

#### **Art. 44 - Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 45 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;

- c) il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- d) i regolamenti comunali.

#### **Art. 46 - Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento, soggetto a doppia pubblicazione all'albo pretorio, entra in vigore il sedicesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione della delibera. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 18/1/1998 e s.m.i. e tutte le norme regolamentari, con lo stesso incompatibili.